



# Statuto

## della Cooperativa Lunch-Check Svizzera

**LUNCH-CHECK SVIZZERA**  
LA MONETA PIÙ GUSTOSA DELLA SVIZZERA.



# I. Disposizioni generali

## A. Ragione sociale, sede e attuazione

### Art. 1 Ragione sociale

La denominazione «**Lunch-Check Svizzera Cooperativa**» designa una società cooperativa iscritta al Registro di commercio ai sensi dell'art. 828 segg. CO.

### Art. 2 Attuazione

1. Gli organi della cooperativa sono tenuti, nell'ambito delle proprie competenze, a prendere tutte le misure opportune e ad adottare le delibere atte a realizzare gli scopi della cooperativa.
2. In particolare, l'attuazione tecnica e amministrativa delle campagne collettive di ristorazione deve essere oggetto di un regolamento che definisca tutti i diritti e i doveri dei soci a tale riguardo.

## B. Scopo, principi

### Art. 3 Scopo

1. Lo scopo della cooperativa è gestire un sistema di ristorazione per le imprese private e pubbliche del settore gastronomico e ristorativo dei suoi soci e di promuoverne gli interessi. Potrà operare anche in altri settori che riguardino gli interessi dei soci.
2. La società persegue solo obiettivi politici al fine di raggiungere gli obiettivi della cooperativa.

# II. Qualità di socio

## A. Acquisizione e perdita della qualità di socio

### Art. 4 Requisiti per diventare socio

1. Può diventare socio della cooperativa qualsiasi titolare (persona fisica o giuridica) di uno o più esercizi nel settore gastronomico e ristorativo ufficialmente autorizzati, che a fronte di un corrispettivo, somministrano pasti con o senza bevande per il consumo nonché di imprese che forniscono proposte gastronomiche e/o offrono i relativi servizi di consegna e che soddisfano gli scopi della cooperativa.
2. Il/la titolare dell'azienda deve appartenere ad un'associazione svizzera dei datori di lavoro del settore gastronomico e ristorativo.
3. Nell'interesse della cooperativa, la direzione da lui/lei incaricata può prevedere delle eccezioni.
4. Il numero dei soci è illimitato.

### Art. 5 Richiesta e adesione

1. La domanda integrale va presentata per iscritto all'amministrazione o alla direzione, utilizzando l'apposito modulo e allegando la documentazione di corredo.
2. In merito all'adesione alla cooperativa decide l'amministrazione o la direzione dalla stessa incaricata, che possono rifiutare la richiesta senza indicare i motivi.

### Art. 6 Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio decade con il decesso o l'apertura del fallimento del socio, oppure quando il socio smette completamente di gestire l'esercizio di ristorazione..
2. La qualità di socio decade altresì non appena la cooperativa viene cancellata dal Registro di commercio.

## **Art. 7 Recesso**

Il recesso dalla cooperativa può essere effettuato tramite dichiarazione scritta, con un preavviso di tre mesi. Nello stabilire se il termine di preavviso è stato rispettato fa fede la data del timbro postale.

## **Art. 8 Espulsione**

1. L'espulsione immediata di un socio può essere decisa dall'amministrazione o dalla direzione per cause gravi o in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi che incombono al socio ai sensi dello statuto, dei regolamenti o per delibera della cooperativa.
2. Il socio espulso può presentare ricorso contro l'espulsione, entro 20 (in lettere: venti) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, al(la) presidente dell'amministrazione, all'attenzione dell'assemblea generale. Il ricorso va presentato per iscritto e deve contenere determinate richieste e una motivazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Il socio escluso per delibera dell'assemblea generale può ricorrere al giudice ordinario entro tre mesi.

## **B. Diritti e doveri del socio**

### **Art. 9 Diritti**

Con la delibera di adesione e per tutta la durata della stessa, al socio spettano tutti i diritti derivanti dalla legge, dallo statuto e dalle delibere degli organi competenti.

### **Art. 10 Doveri**

1. Con l'adesione alla cooperativa, ogni socio si impegna a rispettare lo statuto e i regolamenti in vigore o le successive delibere degli organi competenti.
2. Il socio è tenuto a tutelare gli interessi e la reputazione della cooperativa e dei suoi soci sotto tutti gli aspetti.
3. I soci inadempienti possono incorrere in una penale convenzionale da parte dell'amministrazione o della direzione dell'importo massimo di CHF 20'000.00 (in lettere: ventimila franchi svizzeri). La corresponsione della penale convenzionale non esonera dall'obbligo di rispettare i doveri previsti dallo statuto e dai regolamenti. Oltre a corrispondere la penale contrattuale, il socio scorretto dovrà risarcire alla cooperativa anche eventuali danni causati.
4. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'espulsione, che possono essere applicate congiuntamente alla penale convenzionale.
5. Il socio è altresì tenuto a informare senza indugio e per iscritto l'amministrazione o la direzione della cooperativa dell'eventuale cessazione del proprio esercizio di ristorazione, di qualsiasi tipo di successione aziendale e dell'apertura di un fallimento. Fino alla rispettiva comunicazione, gli eventuali pagamenti effettuati dalla cooperativa a favore del socio hanno effetto liberatorio. Laddove il socio non provveda a far pervenire la rispettiva comunicazione alla cooperativa, sarà pienamente responsabile di eventuali danni subiti dalla cooperativa stessa o da un terzo (vale a dire il successore in affari non comunicato all'amministrazione). Il socio inadempiente dovrà altresì corrispondere alla cooperativa, oltre a un interesse di mora del 5%, una tassa amministrativa dell'importo massimo di CHF 100.00 (in lettere: cento franchi svizzeri). L'amministrazione o la direzione hanno il diritto di fissare l'entità della tassa amministrativa. La cooperativa ha inoltre il diritto di esigere eventuali rimborsi per sé o per il successore in affari del socio.

#### **Art. 11 Quote associative**

1. Le eventuali quote associative stabilite devono essere versate puntualmente dai soci.
2. In caso di ritardo, il socio dovrà corrispondere immediatamente un interesse di mora del 5%, nonché un'ammenda di mora di almeno CHF 30.00 (in lettere: trenta franchi svizzeri). L'amministrazione ha il diritto di aumentare l'ammenda di mora per l'anno di esercizio successivo in conformità al regolamento.

#### **Art. 12 Mezzi di pagamento**

1. I soci sono tenuti ad accettare almeno uno dei mezzi di pagamento (fisici o digitali) emessi dalla cooperativa in sostituzione del pagamento senza limitare le proprie controprestazioni.
2. In caso di violazione, il socio inadempiente è tenuto a risarcire alla cooperativa ed eventualmente a terzi il danno eventualmente subito. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 8 (Espulsione) e dall'art. 10 (Doveri).

#### **Art. 13 Contabilità e spese amministrative**

In soci sono tenuti a trasmettere o presentare alla cooperativa, per il regolamento, i mezzi di pagamento vincolanti che hanno accettato in sostituzione del pagamento, in conformità alle disposizioni applicabili o ai mezzi di pagamento esistenti (fisici o digitali) e a corrispondere le relative spese amministrative.

### **III. Questioni finanziarie**

#### **Art. 14 Contributi alle spese amministrative**

Per provvedere alle spese amministrative, i soci sono tenuti a versare un contributo, solitamente come commissione detratta dai mezzi di pagamento obbligatori presentati per la contabilità.

#### **Art. 15 Quote associative**

L'assemblea generale può decidere di riscuotere delle quote associative annuali e delle quote straordinarie.

#### **Art. 16 Esclusione della responsabilità personale**

Delle passività della cooperativa risponde solamente il patrimonio della cooperativa stessa; è esclusa la responsabilità personale dei soci.

#### **Art. 17 Soci uscenti**

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio della cooperativa ed è responsabile secondo le disposizioni di legge o statutarie.

## **IV. Organizzazione**

### **A. Informazioni generali**

#### **Art. 18 Organi e anno di esercizio**

1. Gli organi della cooperativa sono:
  - a) L'assemblea generale
  - b) L'amministrazione
  - c) La direzione
  - d) L'ufficio di revisione e il controllo di gestione
2. L'anno di esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del rispettivo anno solare.

## B. L'Assemblea generale

### Art. 19 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della cooperativa. È responsabile dell'adozione di tutte le delibere che non siano espressamente di competenza di altri organi ai sensi del presente statuto. In particolare, l'assemblea generale ha i seguenti poteri:

- a) approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- b) supporto all'amministrazione per la gestione dell'anno di esercizio precedente;
- c) elezione dell'amministrazione e del(la) presidente;
- d) elezione dell'ufficio di revisione e del controllo di gestione;
- e) deliberazione in merito a richieste ed esclusioni ricorrenti;
- f) modificazioni dello statuto;
- g) scioglimento della cooperativa.

### Art. 20 Convocazione/Esecuzione

1. L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno. Si svolge regolarmente durante il primo semestre dell'anno solare. L'invito deve essere inviato almeno 14 (in lettere: quattordici) giorni prima della data dell'assemblea, con l'indicazione degli argomenti da discutere (punti all'ordine del giorno). Per la convocazione si applicano, inoltre, le disposizioni dell'art. 881 segg. CO.
2. Le assemblee generali straordinarie si convocano se stabilito in una precedente assemblea generale, dall'amministrazione, dall'ufficio di revisione, dai liquidatori oppure dal 10% (in lettere: 10 per cento) dei soci.
3. Gli argomenti da discutere all'assemblea generale devono essere comunicati per iscritto al(la) presidente almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. Non può essere adottata alcuna delibera su argomenti che non siano stati debitamente comunicati, fatta salva la mozione di convocazione di un'ulteriore assemblea.
4. Non è richiesto alcun preavviso per presentare richieste relativamente ad argomenti da trattare che non prevedano l'adozione di una delibera.
5. Le delibere e i risultati delle votazioni vengono messi a verbale per iscritto.
6. Ogni assemblea generale convocata come da statuto è atta a deliberare. Non è necessaria la presenza di un numero minimo di soci.

### Art. 21 Diritto di voto

1. Ogni socio della cooperativa ha un voto nell'assemblea generale.
2. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro tramite procura scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio.
3. Salvo laddove disposto diversamente dalla legge e dallo statuto, o a meno che non sia stato deciso di votare a scrutinio segreto o con altra modalità da parte dei 2/3 dei membri presenti, le votazioni si effettuano per alzata di mano.

## C. L'Amministrazione

### Art. 22 Informazioni generali

1. L'amministrazione si compone di almeno cinque persone. La maggioranza deve essere costituita da soci della cooperativa.
2. L'amministrazione è eletta dall'assemblea generale, ma solo il/la presidente è nominato/a in questa funzione. Per il resto, l'amministrazione si costituisce da sola.
3. L'amministrazione è eletta per un periodo di tre anni. È consentita la rielezione.
4. L'amministrazione è responsabile della gestione della cooperativa ai sensi degli art. 902 segg. CO. Delibera su tutti gli ambiti che le disposizioni di legge o statutarie non riservano espressamente all'assemblea generale.
5. L'amministrazione redige un regolamento organizzativo.

### Art. 23 Riunioni dell'amministrazione

1. Le riunioni dell'amministrazione sono convocate dal(la) presidente o dal suo vice, con la frequenza richiesta dagli affari o laddove lo richiedano almeno 3 membri del comitato direttivo.
2. L'amministrazione è atta deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto del(la) presidente è decisivo.
3. Se nessun membro dell'amministrazione richiede una consultazione orale e la maggioranza dei membri dell'amministrazione concorda, le delibere per mezzo di circolare emanate per iscritto senza voto contrario sono considerate valide delibere dell'amministrazione. Vanno annotate nel verbale della riunione successiva.
4. Viene redatto un verbale delle trattazioni e delle delibere dell'amministrazione, che deve essere firmato dal(la) presidente o dal vice e da chi redige il verbale.

### Art. 24 Competenze

1. L'amministrazione rappresenta e gestisce la cooperativa secondo le disposizioni di legge, dello statuto e delle delibere dell'assemblea generale, salvo laddove abbia delegato i compiti alla direzione.
2. L'amministrazione è responsabile della gestione ordinaria e della contabilità.
3. In particolare, l'amministrazione ha i seguenti compiti e competenze:
  - a) emanazione dei regolamenti e delle direttive necessari;
  - b) definizione dell'organizzazione;
  - c) pianificazione, amministrazione e controllo delle finanze;
  - d) votazione, destituzione e supervisione della direzione;
  - e) elaborazione della relazione annuale sulla gestione e del conto annuale;
  - f) preparazione, convocazione e conduzione dell'assemblea generale nonché attuazione delle sue delibere;
  - g) adesione ed espulsione di soci;
  - h) sanzioni nei confronti dei soci che non si attengono alle disposizioni o che non adempiono ai loro obblighi;
  - i) segnalazione al giudice in caso di sovraindebitamento.

### Art. 25 Retribuzione dell'amministrazione

I membri dell'amministrazione hanno diritto ad una retribuzione adeguata, basata sulle mansioni e sul carico di lavoro di ciascun membro e determinata dall'amministrazione stessa.

## D. La Direzione

### Art. 26 Conduzione e mansioni

1. Per la direzione della cooperativa, l'amministrazione nomina una direttrice o un direttore, fornendo altresì il personale specializzato necessario, che non deve essere necessariamente socio.
2. La direzione si occupa della gestione e svolge tutti i compiti ad essa affidati dalla cooperativa o dall'amministrazione.
3. La direttrice o il direttore, nonché il personale specializzato necessario sono retribuiti in base alle condizioni di mercato.

## E. L'Ufficio di revisione e il controllo di gestione

### Art. 27 Organizzazione e compiti

1. L'assemblea generale elegge l'ufficio di revisione. L'ufficio di revisione verifica, in conformità alle disposizioni di legge, se il conto annuale e la richiesta di impiego dell'utile di bilancio ottemperano alla legge e allo statuto.
2. Può rinunciare (opting-out) ad eleggere un ufficio di revisione (art. 906 CO) se:
  - a) la cooperativa non è tenuta ad eseguire la revisione ordinaria (art. 727 CO);
  - b) tutti i soci della cooperativa concordano;
  - c) di media la cooperativa non dispone di oltre dieci posti di lavoro a tempo pieno all'anno.
3. La rinuncia si applica anche agli anni successivi. Ciascun socio della cooperativa ha, tuttavia, il diritto di richiedere una revisione limitata almeno 10 (in lettere: dieci) giorni prima dell'assemblea generale e l'elezione del relativo ufficio di revisione. In questo caso, l'assemblea generale può deliberare in merito all'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, nonché all'impiego dell'utile di bilancio, solo dopo la presentazione del rapporto di revisione.
4. Due soci, eletti dalla cooperativa come soci revisori, verificano con cadenza annuale se le delibere dell'assemblea generale e dell'amministrazione sono state attuate per l'anno di esercizio precedente. Sono tenuti a presentare all'assemblea generale un rapporto scritto con proposta. In caso di rinuncia all'ufficio di revisione (opting-out), la commissione di revisione contabile verifica altresì se il conto annuale è conforme alla contabilità, se la contabilità e il conto annuale sono stati tenuti in modo corretto e se la presentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale è conforme alla legge e allo statuto.
5. La durata in carica dell'ufficio di revisione e dei soci revisori è di tre anni. È possibile la rielezione. In merito all'incarico di svolgere la revisione ordinaria, il responsabile della stessa può svolgere il proprio mandato per un massimo di sette anni. Potrà nuovamente fungere da responsabile della revisione dopo un'interruzione di almeno tre anni.

## V. Firme e comunicazioni

### Art. 28 Firma

La firma giuridicamente vincolante per la cooperativa può essere apposta dalle persone designate tramite delibera dell'amministrazione.

### Art. 29 Comunicazioni, inviti

Salvo laddove la legge disponga diversamente, le comunicazioni e gli inviti per i soci devono essere trasmessi tramite lettera circolare; l'organo di pubblicazione è il Foglio ufficiale svizzero di commercio.

## VI. Disposizioni finali

### Art. 30 Modificazioni dello statuto

Eventuali modificazioni al presente statuto possono essere deliberate solo dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

### Art. 31 Scioglimento

1. Lo scioglimento della cooperativa può essere deliberato solo dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
2. L'utilizzo del patrimonio residuo, dopo estinzione di tutte le passività della cooperativa, viene stabilito dall'assemblea generale. Il patrimonio deve andare prevalentemente a beneficio di organizzazioni dei datori di lavoro del settore gastronomico e ristorativo ed essere destinato alla promozione della formazione professionale.

### Art. 32 Controversie/Foro competente

1. Per tutte le controversie tra la cooperativa e i suoi soci e tra i soci stessi per quanto riguarda
  - a) la qualità di membro, l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere della cooperativa,
  - b) la violazione di disposizioni statutarie, regolamentari o contrattuali e di delibere della cooperativa vincolanti ai sensi dello statuto,
  - c) le penali contrattuali,le parti coinvolte cercano, ove possibile, un accordo amichevole interno. Laddove ciò non sia possibile, potranno sottoporre le loro divergenze ad un esperto o ad un'organizzazione competente per la conciliazione. Laddove le parti coinvolte non riescano a trovare un accordo su un conciliatore o se la conciliazione non dovesse andare a buon fine, allora potranno rivolgersi al tribunale competente.
2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie di cui ai punti da 1 a 3 è la sede della cooperativa.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 4 giugno 2020 ed entra in vigore con la relativa pubblicazione. Sostituisce il precedente statuto dell'assemblea generale del 1° giugno 2017.



## **Lunch-Check Svizzera**

Gotthardstrasse 55  
Casella postale  
8027 Zurigo  
+41 (0)44 202 02 08  
[lunch-check.ch](http://lunch-check.ch)  
[info@lunch-check.ch](mailto:info@lunch-check.ch)